

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO *IN HOUSE PROVIDING*

DI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, il Dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie, Dott. Ing. Maurizio Martelli, nato a il, che agisce, in rappresentanza della Città metropolitana di Bologna (d'ora innanzi anche "Ente" o Committente - C.F. e P.I. 03428581205), in conformità all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 39 dello Statuto dell'Ente, nonché all'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 31 del Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti ultravigente, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale¹ n. PG del, e l'Impresa con sede a (.....) – via, di seguito denominato "Incaricato", nella persona del rappresentante, Sig. nato a il e domiciliato per la carica presso la sede della ditta stessa,

PREMESSO CHE

- L'incaricato si configura quale società a totale capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Incaricato prevede che i rapporti tra le parti vengano regolati da appositi Contratti di servizio;
- con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato il presente contratto di servizio avente durata di 4 anni, per un importo

¹ Di aggiudicazione

complessivo si € suddiviso in annualità.

- è stato acquisito il CIG n.;
- RUP del servizio di cui al presente atto è l'Ing. Maurizio Martelli, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto

1. La Città metropolitana affida all'Incaricato, che accetta, la gestione dei seguenti servizi in coerenza con il Piano Operativo Annuale (POA) e come meglio esplicitati nello stesso:

a) Roadside Ecology - Infrastrutture & Ecologie metropolitane:

- una porzione (110 km di strade) del territorio, in via sperimentale per 3 anni, per un importo lordo annuo di 292.625,32;
- pertinenze alla rete stradale complessivamente con un intervento (escluso "banchine") corrispondente a una superficie di almeno 59 ettari, per 3 anni, per un importo lordo annuo di Euro 133.683,16;
- coordinamento, controllo e comunicazione relative al progetto di Roadside Ecology, per 27 mesi, per un importo lordo annuo di 109.996,80 Euro;

- b) manutenzione ordinaria del tracciato della Ciclovia del Sole Mirandola – Osteria Nuova: per 27 mesi, per un importo pari a 93.000,00 Euro lordi annui;
- c) gestione del percorso partecipato per l'adeguamento progettuale degli interventi da realizzare presso il Parco del Paleotto, per 6 mesi, per un importo di 20.000,00 Euro lordo complessivo

Articolo 2 – Durata del contratto

1. La scadenza del servizio è fissata al 31 Dicembre 2026.

Articolo 3 - Corrispettivo dei servizi

1. Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
(Euro), distinguendo per le diverse annualità come di seguito:

- Annualità 2024...
- Annualità 2025...
- Annualità 2026...
- Annualità 2027...

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Consegna del servizio

(Nel caso di consegna avvenuta in via d'urgenza)

1. Come da verbale datato, si è proceduto all'avvio del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 5 - Piano operativo annuale (POA)

1. Le parti annualmente concorderanno un Piano Operativo Annuale (P.O.A.) delle attività, individuando gli interventi e i conseguenti oneri economici.

2. In caso di sopraggiunte necessità, si potranno concordare integrazioni al P.O.A. definendone tutti gli aspetti tecnici ed economici.

Articolo 6 – Modalità di pagamento

1. La liquidazione del corrispettivo avverrà entro trenta giorni dalla data di presentazione di una prima fattura, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'ammontare complessivo del corrispettivo, entro il mese di Giugno, e di una seconda fattura, per il restante 50% (cinquanta per cento), entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento.

L'incaricato è tenuto ad emettere le fatture relative ai pagamenti in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per la fatturazione alle Pubbliche Amministrazioni (codice univoco ufficio UFWYWE); le fatture dovranno riportare gli estremi della determina di affidamento, il CIG.

2. Il pagamento del primo canone non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del contratto.

3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o del cottimista impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3 bis. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Incaricato o del subappaltatore o del cottimista impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Incaricato, a provvedervi entro i successivi **15 giorni**. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il predetto termine, la Città metropolitana paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all' Incaricato ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. I pagamenti a favore dell'Incaricato saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:

Articolo 7 – Modifiche del contratto di servizio in corso di esercizio

1. Nel caso se ne ravvisi la necessità per sopraggiunte nuove o diverse esigenze sarà possibile, previo accordo scritto fra le parti, modificare, integrare, e aggiornare il campo delle attività previste nel presente contratto.

Articolo 8 – Penale e revoca del contratto

1. In caso di grave inadempimento degli obblighi prescritti dal presente contratto, l'Ente applicherà una penale, variabile a seconda dell'entità dei danni causati, e comunque non inferiore a € L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta notificata a mezzo P.E.C.

2. È altresì facoltà dell'Ente revocare l'affidamento del servizio o di parti di esso. La Città metropolitana ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, e con le modalità precisate dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2036 e dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

3. L'Ente può altresì revocare l'affidamento dei servizi in qualunque momento, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico nella gestione del servizio ovvero in relazione ad intervenute disposizioni legislative

Articolo 9 - Risoluzione del contratto

1. La Città metropolitana potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

2. La Città metropolitana, inoltre, potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto in caso di:

- i. violazione da parte dell'Appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013) e del Codice di Comportamento dell'Ente, *per quanto compatibili*, Codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito della Città metropolitana, alla sezione *Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento della Città metropolitana di Bologna* e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile.
- ii. violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna.

3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'incaricato negativo per due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Dec, propone la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle controdeduzioni.

4. In qualsiasi caso di risoluzione del contratto, l'Incaricato avrà diritto solamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite; tale importo sarà decurtato della somma corrispondente agli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

5. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto non potrà essere invocata dall'Incaricato per rifiutare o ritardare tale adempimento.

Articolo 10 - Contenzioso e definizione delle controversie

1. Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di Bologna.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 11 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'art. 36 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

2. L'Appaltatore dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto², condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data dell'offerta, per la categoria e nella località in cui si eseguono i lavori, ivi comprese eventuali successive modifiche e integrazioni intervenute anche a seguito della successiva stipulazione di nuovi CCNL.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti

²Se Cooperativa, anche nei confronti dei soci.

collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'Appaltatore è inoltre responsabile in rapporto alla Città metropolitana dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 12 - Assicurazioni per il danneggiamento o la distruzione di opere e/o impianti e per responsabilità civile verso terzi

1. L'incaricato è responsabile dei danni a terzi cagionati direttamente o indirettamente e mantiene indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile a rapporti inerenti la prestazione del presente servizio.

2. L'Incaricato del servizio ha trasmesso la propria copertura assicurativa che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (acquisita in atti al PG).

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali forniti dalle parti è finalizzato esclusivamente all'esecuzione del presente contratto ed al compimento degli atti conseguenti, ed avverrà a cura di personale interno previamente autorizzato e designato

quale incaricato del trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni di ordine a misure, accorgimenti, modus operandi; tutti volti alla concreta tutela dei dati personali, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Alle parti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Europeo 679/2016 e agli artt. 15 e segg. del Regolamento metropolitano, esercitabili presentando apposita istanza alla Città Metropolitana di Bologna - Settore Strade Sicurezza e Ciclovie/ Area Sviluppo delle Infrastrutture - Via San Felice n. 25, 40122 Bologna, e-mail amministrativolavoripubblici@cittametropolitana.bo.it.

L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare il trattamento dei dati personali per conto della Città metropolitana di Bologna, titolare del trattamento, in conformità alla citata normativa.

Articolo 14 - Validità e spese di contratto

1. Il presente contratto, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, è valido ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico dell'Appaltatore. In particolare l'imposta di bollo relativa al presente contratto è stata versata in applicazione dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 (documentazione in atti al PG).
3. Ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Il presente contratto viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale); si è provveduto a verificare che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono

validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del citato decreto.

La sottoscrizione del presente atto vale quindi, con riferimento alle clausole di cui ai punti precedenti, come doppia sottoscrizione ai sensi degli articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore(documento firmato digitalmente)

Il Dirigente del Settore Strade Sicurezza e Ciclovie / dell'Area Sviluppo delle Infrastrutture(documento firmato digitalmente)

